



CIRCOLARE N. 30

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II

Allegati: 1

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazioni centrali dello Stato
Uffici Centrali del Bilancio presso le
Amministrazioni centrali dello Stato
Amministrazioni autonome dello Stato
Ragionerie Territoriali dello Stato
Banca d'Italia - Amministrazione Centrale -
Servizio Tesoreria dello Stato
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Corte dei Conti-Sezioni Regionali
Avvocatura Generale dello Stato
Avvocature Distrettuali dello Stato
Uffici territoriali del Governo
Dipartimento delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate-Riscossione
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi
Poste Italiane S.p.A.
e p.c.
Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede di
Controllo
Commissari o Rappresentanti del Governo
per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano
Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario,
delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2023, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2023, la presente circolare fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare, tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e della Banca d'Italia quale Istituto incaricato del servizio di tesoreria statale, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

Entrate

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi di tesoreria della Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del Decreto 11 dicembre 2013, n. 141 del Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle Circolari MEF RGS n. 7 del 10 febbraio 2014 e n. 1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2023, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si avvalgono delle funzionalità del S.I.E. ("Sistema Informativo Entrate") del medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel "Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2023".

Spese

Anche per l'esercizio finanziario 2023 si confermano i termini già individuati per la chiusura degli ultimi tre esercizi finanziari relativamente alle date entro cui possono essere emessi, validati e acquisiti dalla Tesoreria dello Stato i titoli di pagamento, al fine di consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie derivanti dalle misure adottate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 e per soddisfare, altresì, le richieste avanzate in tal senso dalle Amministrazioni. Come di consueto,

nell'allegato alla presente circolare è riportato il dettaglio delle scadenze.

Conseguentemente, anche la data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario è stata posticipata, per cui non sarà possibile emettere nel mese di dicembre ordini di pagare e ordini di accredito in conto esercizio finanziario 2024.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dall'**8 gennaio 2024**.

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi, è necessario che tutti gli uffici e i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala la necessità di accelerare la sistemazione contabile delle 'Anticipazioni di Tesoreria' e dei 'Pagamenti urgenti ex art. 159 IST' scritturati al conto sospeso "collettivi" presso la Banca d'Italia. Tali titoli rappresentano pagamenti che la Tesoreria ha già addebitato al "conto disponibilità" per i quali non si può procedere alla rendicontazione fino a quando non è disponibile l'imputazione al bilancio.

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala, altresì, che in base alla circolare RGS n. 24 del 27 agosto 2014, l'emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP.

Si raccomanda alle competenti RTS l'esigenza di procedere - secondo le previsioni della Circolare RGS n. 31 dell'11 dicembre 2019 - all'emissione delle disposizioni telematiche di svincolo dei depositi provvisori per i quali sono trascorsi i termini per l'incameramento all'Erario di cui all'art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati degli uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in

attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

Patrimonio

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute nell'art. 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione".

Per l'esercizio finanziario 2023, le contabilità continueranno ad essere rendicontate sulla base della **classificazione** dei conti SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996). Si ricorda che, per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione SEC95 integra e non sostituisce la classificazione per "categorie" dei beni dello Stato.

Per la **valutazione** degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Si rappresenta, inoltre, che gli articoli 38 bis e 38 ter della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 hanno rispettivamente disposto l'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di:

- **un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) che affianca a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria;**
- **un piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è stato adottato con DPR 12 novembre 2018, n. 140 (GU Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018) ed è stato da ultimo**

aggiornato, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022 - Aggiornamento del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che, a partire dall'apertura della gestione dell'esercizio 2023, l'integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale di cui all'articolo 4 del sopracitato DPR è assicurata per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, attraverso un apposito schema di raccordo con il piano dei conti integrato definito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e allegato al citato DM del 27 dicembre 2022. A tale scopo è stata implementata, sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, una matrice di collegamento attraverso la quale le scritture contabili finanziarie si raccordano alle pertinenti voci del piano dei conti generando la registrazione delle scritture economico patrimoniali.

Le operazioni di chiusura delle contabilità 2023 saranno effettuate mediante i sistemi RGS attualmente in uso, nonché i sistemi gestionali propri delle amministrazioni, mentre le rendicontazioni patrimoniali, come per i precedenti esercizi, saranno acquisite dall'applicativo SIPATR (Sistema del Conto del Patrimonio) gestito dalla RGS e finalizzato alla raccolta, elaborazione e produzione del Conto del patrimonio.

Si riportano di seguito alcuni elementi chiave da tenere in considerazione nelle operazioni di chiusura delle contabilità per l'esercizio 2023 che discendono sia dall'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale sia dall'introduzione del nuovo sistema InIt:

- per quel che attiene ai **beni mobili ed immobili**, nell'ambito del sistema integrato di contabilità economico-patrimoniale, in aggiunta alla classificazione dei beni per voce SEC 95, è prevista anche la nuova classificazione secondo le voci del nuovo Piano dei Conti Integrato adottato con il DM del 27-12-2022 nonché l'applicazione – ove prevista – delle aliquote di ammortamento aggiornate dal medesimo DM;
- per i **beni mobili**, si fa presente che:
 - è necessario seguire le istruzioni e indicazioni previste dalla Circolare RGS n. 23 del 25 ottobre 2021 e dalla Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022, con i relativi allegati tecnici, al fine di gestire correttamente la rilevazione, valutazione e classificazione dei beni, intesi sia come beni di facile consumo sia come cespiti;
 - **per i consegnatari che gestiscono i beni direttamente in InIt (cfr. Consegatari dei cosiddetti “Gruppo A” e “Gruppo B” definiti dalla Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio**


2022) non troverà più applicazione la regola prevista dal paragrafo 2.4 della Circolare RGS n. 4/2010 in merito al passaggio nel “registro dei beni durevoli di valore non superiore a euro cinquecento, IVA compresa” (di seguito, per brevità, ‘registro dei beni durevoli’) dei cespiti iscritti in inventario che hanno completato il ciclo di ammortamento (valore contabile pari a zero). Tale nuova disposizione consegue alla differente modalità di codificazione dei cespiti gestita dal sistema InIt rispetto ai precedenti sistemi informativi per la gestione dei beni mobili. In InIt i cespiti sono codificati e ricercabili in maniera univoca attraverso una numerazione progressiva, indipendentemente dall’appartenenza o meno al registro dei beni inventariali oppure al registro dei beni durevoli. Inoltre, la necessità di modificare la regola del passaggio dei beni inventariali al registro dei beni durevoli al termine dell’ammortamento deriva anche dall’applicazione del nuovo sistema di rilevazione economico-patrimoniale e, pertanto, il sistema InIt gestisce l’ammortamento in maniera omogenea su tutti i cespiti a prescindere dalla soglia del valore di acquisizione. Per i beni mobili il cui valore risulti completamente ammortizzato, ai fini di una migliore identificazione, verrà riportata in inventario l’annotazione “Bene inventariato completamente ammortizzato”. Per quel che attiene ai consegnatari del gruppo C che sottostanno al regime del registro dei beni durevoli, la nuova disposizione non trova immediata applicazione nella considerazione che i necessari interventi di adeguamento degli applicativi gestionali, in uso presso le amministrazioni, non sarebbero attuabili in tempo utile per la chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2023;

- la rendicontazione patrimoniale dei beni mobili dell’esercizio 2023 verrà gestita dal Sistema del patrimonio (SIPATR) ai fini dell’elaborazione del Conto del patrimonio, sulla base di tre differenti modalità di acquisizione:
 - i rendiconti approvati dagli uffici riscontranti, relativi ai consegnatari che gestiscono i beni mobili in InIt (cd “Gruppo A” e “Gruppo B” definiti dalla Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022) saranno trasmessi dal medesimo sistema InIt al sistema SIPATR tramite flusso automatico;
 - i rendiconti approvati dagli uffici riscontranti relativi a quei consegnatari che, pur rientrando nel citato Gruppo B, per diverse ragioni nel corso del 2023 non hanno provveduto a migrare le loro contabilità nel sistema InIt dovranno essere inseriti manualmente in SIPATR dagli stessi uffici riscontranti;

- per le amministrazioni che operano con InIt mediante flusso di integrazione (cfr Consegnetari del cosiddetto “Gruppo C” definito della Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022), i consueti prospetti riepilogativi delle rendicontazioni patrimoniali, elaborati dai sistemi propri delle Amministrazioni interessate, dovranno essere trasmessi dalle amministrazioni ai competenti Uffici centrali del Bilancio per il successivo inserimento dei dati nel sistema SIPATR.

In relazione, poi, all’operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle Istruzioni allegate alla presente circolare il “Calendario degli adempimenti” per consentire il rispetto dei termini previsti per l’espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITÀ DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ISTRUZIONI OPERATIVE¹ e CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

¹ Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

Le date effettive riportate nella presente circolare costituiscono le scadenze effettive fissate in corrispondenza di giorni lavorativi entro cui terminare le operazioni indicate.

Le scadenze fissate da norme e regolamenti sono comunque esposte, per memoria, in nota a piè di pagina.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITÀ

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato², circa l'invio **entro il 10 gennaio 2024** agli Uffici Centrali di Bilancio (UCB) presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (SIE) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).

Le stesse RTS, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa sia nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare RGS n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate agli UCB competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli UCB e dalle RTS, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale per l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica (IGIT). Pertanto, i predetti Uffici dovranno effettuare le prenotazioni, esclusivamente tramite il SIE **entro il termine improrogabile del 29 marzo 2024**.³

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o

² Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827,

³ Si ricorda, per memoria, che l'art. 62, comma 4, del Decreto MEF 29/05/2007 – Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, di seguito IST – stabilisce che "le rettifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragioneria nel SIE fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata".

annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Per tutte le variazioni prenotate fino a tutto il mese di marzo 2024 sarà cura della Tesoreria eseguire le relative procedure **entro il termine improrogabile del 5 aprile 2024.**

Gli Uffici che hanno effettuato le prenotazioni ne verificano l'esito attraverso il SIE e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli UCB.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti UCB ed alle RTS **entro e non oltre il 15 dicembre 2023**; per gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2023, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015⁴, tale termine è fissato al **18 dicembre 2023**.

Per la gestione di risorse provenienti dai decreti del Ragioniere Generale dello Stato di reiscrizione nel bilancio dello Stato di residui passivi perenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270, è fissato al **22 dicembre** il termine entro il quale le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire i relativi ordini di pagare ai competenti UCB ed alle RTS.

Per gli ordini di pagare emessi dal 1° dicembre per i quali è previsto anche il versamento dell'IVA si raccomanda di procedere, contestualmente al pagamento dell'imponibile, anche al pagamento dell'imposta, secondo le scadenze sopra definite, al fine di prevenire la formazione di economie in misura pari all'IVA dovuta e da versare entro il giorno 16 del mese di gennaio 2024, in applicazione dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Si raccomanda, comunque, di non procedere all'invio massiccio di tale tipologia di ordini di pagare nel giorno della scadenza stabilita dalla normativa, in modo da non compromettere l'attività di controllo degli uffici a ciò deputati.

Gli UCB e le RTS potranno validare i mandati informatici **fino al 27 dicembre 2023**⁵

Il 27 dicembre 2023 è anche il termine entro il quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2023.

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti UCB ed alle RTS gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale **entro il termine del 15 dicembre 2023**.

Gli UCB e le RTS potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alla Tesoreria dello Stato **entro il termine del 22 dicembre 2023**.

⁴ Si ricorda, per memoria, che l'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 stabilisce che il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.

⁵ Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 4, IST stabilisce che tale data è fissata al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per la Tesoreria dello Stato.

A tal proposito, considerati i tempi del controllo previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, si invitano le Amministrazioni ad emettere gli impegni di spesa delegata in tempo utile al fine di consentire il rispetto del termine fissato per l'emissione degli OA.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria, emessi sia su impegni di spesa delegata che su impegni assunti precedentemente al 2019, superati i controlli automatici, saranno acquisiti sul sistema Spese per il successivo invio in Banca d'Italia, essendo venuto meno il controllo preventivo degli UCB e delle RTS. Pertanto, le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di firmare digitalmente detti ordini di accreditamento **entro e non oltre il 15 dicembre 2023**. Tale data corrisponde al termine per l'invio degli ordini di accreditamento alla Tesoreria dello Stato.

Si fa presente che **entro la data ultima del 27 dicembre 2023** potranno essere firmati digitalmente dalle Amministrazioni:

a) gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria;

b) gli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali;

c) gli ordinativi telematici di prelevamento fondi tratti sui conti correnti di TC (OPF).

Il 27 dicembre è anche il termine entro il quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i predetti titoli, emessi in conto dell'esercizio 2023;

Per quanto riguarda i buoni di prelevamento informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione che deve comunque avvenire **non oltre il 29 dicembre 2023**.

C) Crediti certificati

Le Amministrazioni che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali) hanno rilasciato certificazioni con scadenza di pagamento nel mese di dicembre 2023 o nei primi giorni del mese di gennaio 2024, dovranno provvedere alla emissione dei titoli di spesa nel rispetto delle scadenze stabilite per l'inoltro alla Tesoreria dello Stato nei precedenti punti A) e B), al fine di assicurare che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese di dicembre.

D) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonché per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali, così come dispone l'art. 34-quater della legge n. 196/2009, **non oltre il termine del 1° dicembre 2023**.

Gli Uffici periferici, assegnatari delle risorse, provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'art. 34 della legge n. 196/2009 e all'ordinazione delle spese **entro i termini di cui al precedente punto A)**; qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati **entro i termini di cui al precedente punto B)**.

E) Speciale ordine di pagamento informatico (SOP)

La circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015, emanata in attuazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, ha stabilito che, a partire dal primo settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento saranno inviati alle RTS o agli UCB competenti e, successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente.

Pertanto, le Amministrazioni emittenti avranno cura di far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti UCB ed alle RTS entro e **non oltre il 15 dicembre 2023**.

Gli UCB e le RTS potranno validare gli speciali ordini di pagamento fino **al 27 dicembre 2023**.

La Banca d'Italia accetterà i SOP fino alla data ultima del **27 dicembre 2023**.

F) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati entro il 31 dicembre 2023

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (IST), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sul conto di tesoreria 20353, intestato all'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA), cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare, il comma 2-bis stabilisce che le somme restano depositate sul conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto; trascorso detto termine, IGEPA provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2022, pertanto, gli UCB e le RTS competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile per poter essere effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario 2023, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Analogo termine è stato introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 per le somme giacenti sulle contabilità speciali 5652 intestate alle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione, relative a pagamenti disposti con ordinativi e buoni telematici su ordini di accreditamento e non andati a buon fine. I funzionari delegati interessati, pertanto, dovranno inviare alla competente RTS la richiesta di rinnovo del pagamento entro lo stesso termine sopra indicato, in quanto dopo il 31 dicembre 2023 le somme relative a pagamenti del 2022 non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Le RTS, aventi sede nei capoluoghi di regione, **entro il 27 dicembre 2023** avranno cura di provvedere alla firma digitale e alla trasmissione alla Tesoreria dello Stato degli ordinativi tratti dalla contabilità speciale 5652, per il rinnovo del pagamento a favore del creditore degli ordini di svincolo dei depositi provvisori le cui somme non finalizzate sono affluite sulle predette contabilità speciali nel corso dell'esercizio (ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2017).

L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015 ha previsto la stessa scadenza del termine dell'esercizio finanziario 2023 anche per i SOP informatici non andati a buon fine, le cui risorse sono affluite sul conto 20353.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2022, i competenti uffici di controllo dovranno quindi inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile affinché questo possa essere effettuato entro il termine dell'esercizio finanziario 2023; ciò tenuto conto del fatto che, successivamente a tale data, le risorse saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato nel caso in cui i pagamenti siano stati disposti dalle Amministrazioni statali e sul conto corrente intestato all'amministrazione autonoma qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione degli ordini di accreditamento.

Con riferimento alla spesa delegata, in fase di chiusura si effettua l'operazione di riduzione degli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio concluso all'importo effettivamente utilizzato dai funzionari delegati, anche nel caso di ordini di accreditamento rimasti totalmente inutilizzati.

Si raccomanda ai funzionari delegati di contabilità ordinaria di effettuare il completamento delle proprie scritture contabili, avendo cura di acquisire gli eventuali pagamenti rendicontati con flusso informatico dalla Banca d'Italia che non corrispondono ai propri titoli telematici, come accade, ad esempio, per i titoli sostitutivi di ordinativi su ordini di accreditamento emessi dalla Tesoreria dello Stato in qualità di terzo pignorato nell'ambito di procedure esecutive contro le amministrazioni.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 14 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 e dal comma 2-bis dell'art. 34 della legge n. 196/2009.

In proposito si precisa:

- a) i funzionari delegati devono presentare i rendiconti **entro il 25 gennaio 2024**⁶;
- b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattarsi oltre il 31 dicembre 2023⁷, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 29 marzo 2024**⁸, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo.

Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale. A tal proposito, si ricorda che le ipotesi in cui è consentita la

⁶ Si ricorda, per memoria, che l'art. 333, comma 2, del R.C.G.S. fissa il termine "entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto".

⁷ Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, fissa tale termine al 31 dicembre.

⁸ Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fissa tale termine al 31 marzo.

procedura di prelevamento in contanti dei fondi da parte dei funzionari delegati sono quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 346 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Allo scopo di ricondurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione in chiusura delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di poter pagare, con certezza, entro la chiusura dell'esercizio 2023, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alla Tesoreria di cui al precedente " *Termini di emissione dei titoli di spesa* ".

Va, altresì, rispettato il criterio secondo il quale gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione. Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Le operazioni di riduzione in chiusura degli ordini di accreditamento seguono la medesima modalità operativa sia con riferimento a quelli emessi a valere su impegni di spesa delegata che a quelli emessi su impegni assunti con la previgente disciplina. La differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che, nella nuova disciplina, le somme impegnate ma non oggetto di ordine di accreditamento costituiscono economie di bilancio.

B) Trattamento in chiusura della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento.

Il presente paragrafo tratta distintamente gli ordini di accreditamento assoggettati alla nuova disciplina della spesa delegata e quelli emessi a valere su impegni sottostanti alla precedente disciplina: ciò in quanto la riforma di tale modalità di spesa è intervenuta in misura significativa sul trattamento delle somme accreditate e non utilizzate dai funzionari delegati operato nella fase di chiusura dell'esercizio finanziario.

È opportuno ricordare preliminarmente che, con l'articolo. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, è stato abrogato l'art. 61-bis della legge di contabilità generale, che consentiva, per la spesa in conto capitale e per taluni capitoli di spesa corrente espressamente indicati nella circolare di chiusura, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento non interamente estinti. Tale facoltà non trova dunque più applicazione.

Con la medesima disposizione è stato altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 59-bis della legge di contabilità generale in base al quale i funzionari delegati erano tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali rimanenze di importi non utilizzabili non superiori a euro 5,16 accertate sui singoli ordini di accreditamento.

B1) Trattamento della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento emessi a valere su impegni di spesa delegata.

Con riferimento alla chiusura dell'esercizio, l'articolo 34, comma 2-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n.196), che introduce la nuova disciplina della spesa delegata, prevede che le somme impegnate a cui non corrispondono OA costituiscano economie di bilancio. Pertanto, in tale fase, l'importo dell'impegno di

spesa delegata è automaticamente ridotto a quello effettivamente accreditato ai funzionari delegati, generando così le economie sopra descritte.

La quota non utilizzata degli ordini di accreditamento⁹, ove non siano decorsi i termini di conservazione, dà origine a residui di spesa delegata, previa riduzione dell'OA all'importo pagato.

Si ricorda che sarà possibile emettere OA a valere su residui di spesa delegata in favore di qualsiasi funzionario delegato della rete e non solo di quello che ha generato il residuo stesso.

La modalità con cui l'amministrazione è posta nelle condizioni di determinare l'importo accreditabile a ciascun funzionario delegato, rispetto ai residui di spesa delegata, deriva dalla comunicazione dei funzionari delegati dei propri fabbisogni finanziari, costituiti in questo caso dalle obbligazioni che presentano il requisito dell'esigibilità in un esercizio precedente (come definito al paragrafo 4 della circolare RGS n. 24 del 2019), mediante la compilazione di un apposito programma di spesa, da effettuarsi utilizzando una funzionalità del sistema SICOGE.

Sulla base dei programmi di spesa dei funzionari delegati e delle proprie autonome valutazioni, l'amministrazione provvederà ad individuare le somme effettivamente accreditabili in conto residui ai funzionari delegati e quelle eventualmente non necessarie e, quindi, da eliminare dalle scritture contabili mediante corrispondente riduzione dell'impegno in conto dell'esercizio finanziario in chiusura (anche se effettuata oltre Data Chiusura Scritture), anche in vista della predisposizione dei decreti di accertamento dei residui (DAR).

Proprio in considerazione della necessità di rendere disponibili all'amministrazione informazioni da utilizzare in tempo utile per la predisposizione dei DAR, si invitano i funzionari delegati a provvedere **entro il 31 gennaio 2024** all'invio/validazione del programma di spesa in conto residui. Il programma di spesa sarà poi aggiornabile in fase di gestione, e quindi anche oltre tale data, per adeguarlo all'effettivo fabbisogno finanziario e fornire all'ordinatore primario di spesa le informazioni necessarie ad un eventuale rimodulazione degli OA in conto residui tra i diversi funzionari delegati o a una riduzione degli stessi. Resta fermo quanto già indicato più diffusamente nelle circolari 21/2018 e 24/2019 in merito alla possibilità per l'amministrazione di discostarsi dai programmi di spesa in fase di determinazione degli importi da accreditare ai funzionari delegati (ivi inclusi quelli che non avessero provveduto nei tempi richiesti all'invio dei programmi stessi).

B2) Trattamento della quota non utilizzata degli ordini di accreditamento emessi a valere su impegni assunti in base alla previgente disciplina

In questo paragrafo si dà conto delle seguenti fattispecie non ricadenti nella nuova disciplina della spesa delegata, dettagliatamente elencate in circolare:

1. impegni assunti prima del 2019 estinguibili mediante emissione di OA per i quali sono accertati residui in quanto non ancora decorsi i termini di conservazione degli stessi;
2. impegni registrati negli anni fino all'esercizio finanziario 2018 che recano in allegato clausole relative ad esercizi successivi.

⁹ Giova ricordare che tale quota è calcolata sulla base della rendicontazione della Banca d'Italia, che include anche i titoli non emessi dal funzionario delegato (si veda la lettera A) del presente paragrafo).

Delle operazioni per la sistemazione degli ordinativi e buoni pregressi scritturati in conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione si dà conto nella successiva lettera C) del presente paragrafo.

Entro il 31 gennaio 2024, con riferimento agli ordini di accreditamento che presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2023, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli UCB e alle RTS che hanno effettuato il controllo preventivo sugli impegni di cui ai punti 1 e 2 gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate. Tali elenchi devono essere compilati distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento per la successiva emissione di appositi Ordini di accreditamento in conto residui.

Pertanto, i funzionari delegati, dopo aver allineato i propri pagamenti a quelli rendicontati con il flusso informatico della Banca d'Italia, al fine di aggiornare le proprie scritture contabili così come indicato nella lettera A) del presente paragrafo, provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G., nel modo che segue:

- per le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2023, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, deve essere compilato un modello 62 C.G. indicando l'importo totale quale risultato della loro sommatoria. Tali modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2023 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; inoltre devono essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti deve essere compilato un distinto modello 62 C.G. sempre nei limiti dell'importo di riduzione degli ordini di accreditamento, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera E).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potrà, in via del tutto eccezionale, essere indicato globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Le Amministrazioni avranno cura di effettuare con le informazioni ricevute l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine ultimo del 9 febbraio 2024**.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 9 febbraio 2024 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli UCB e le RTS non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale, se pervenuti in formato cartaceo, risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2. distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

C) Buoni e ordinativi cartacei perenti pagati in tempo utile

Si fa presente che, qualora dovessero essere presentati per il rimborso da Poste Italiane S.p.A. ordinativi e buoni perenti pagati in tempo utile¹⁰, la Tesoreria provvederà a scritturarli al conto sospeso collettivi predisponendo manualmente un elenco in duplice esemplare con l'indicazione "mod. 32-bis C.G." da inviare al Funzionario delegato interessato e alla RTS.

D) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente – dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2023, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2024. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

E) Quietanze di fondo somministrato

Le quietanze di fondo somministrato per la sistemazione dei pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome possono essere emesse **fino alla data del 7 dicembre** dell'anno corrente.

F) Pagamenti e incassi esteri

Le circolari RGS n. 33 dell'11.12.2018 e n. 11 dell'11.4.2019 forniscono le indicazioni operative per disporre pagamenti all'estero da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato mediante emissione di titoli di spesa.

¹⁰ Si tratta di titoli cartacei emessi fino a dicembre 2015 e pagati entro l'esercizio 2016, non ancora presentati per il rimborso da Poste italiane S.p.a. alla Tesoreria dello Stato.

In relazione a talune criticità connesse alla mancata adesione di alcuni istituti bancari al circuito SEPA, al fine di garantire la corretta e tempestiva finalizzazione dei pagamenti, con particolare riguardo a quelli concernenti le rate di mutuo in scadenza entro l'esercizio, si invitano le amministrazioni a verificare presso le banche destinatarie se le stesse aderiscano o meno al circuito SEPA ovvero al circuito all'ingrosso Target. In ragione delle possibili difficoltà di individuare il circuito di adesione, prima di compilare il titolo di spesa, le amministrazioni interessate potranno acquisire ogni utile informazione (modalità di esecuzione del pagamento, raggiungibilità dell'IBAN di destinazione, ecc.) dalla Banca d'Italia (e-mail: TES.PROCEDURE@BANCADITALIA.IT), al fine di evitare l'errato indirizzamento del pagamento e garantire il buon esito dell'operazione.

Con specifico riferimento ai pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA - a fronte del titolo di spesa informatico da estinguere entro l'esercizio - l'amministrazione che dispone il pagamento dovrà inviare alla Banca d'Italia, **entro il 15 dicembre 2023**, il mod. OC831 contenente le informazioni che consentono la corretta finalizzazione del pagamento stesso ivi compresi gli estremi del titolo di spesa emesso a copertura. Per i modelli OC718 relativi a operazioni connesse ai crediti documentari, il limite per l'invio alla Banca d'Italia è fissato al **27 dicembre 2023** in linea con la scadenza del mandato informatico.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 giugno 2019 e la Circolare RGS n. 27 del 5 novembre 2019 disciplinano le modalità di esecuzione dei versamenti alla tesoreria statale provenienti dall'estero, sia dai paesi che appartengono all'Unione Europea, sia da paesi che non vi appartengono, destinati al bilancio dello Stato o a essere accreditati su conti aperti presso la tesoreria statale. Detti versamenti sono effettuati ordinariamente in euro mediante lo strumento del bonifico, utilizzando i codici IBAN pubblicati sul sito Internet del Dipartimento della RGS.

Le amministrazioni beneficiarie dei versamenti dall'estero, qualora non vi abbiano già provveduto, provvederanno a fornire ai rispettivi versanti specifiche indicazioni circa gli IBAN da utilizzare relativi al capo/capitolo/articolo del bilancio dello Stato, ovvero al conto di tesoreria di destinazione.

ADEMPIMENTI DELLA TESORERIA STATALE

Entro il 9 febbraio 2024 la Tesoreria statale trasmette ai funzionari delegati, per l'annullamento, gli eventuali ordinativi e buoni cartacei restituiti dagli uffici postali, emessi antecedentemente all'esercizio 2016 e perenti in quanto non pagati in tempo utile.

La Tesoreria statale trasmette, altresì, **entro il 15 aprile 2024**, all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti e/o alle sezioni regionali di controllo della Corte una copia dei mod. 34 C.G. relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le RTS in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere **entro il 12 gennaio 2024** alla Sezione regionale della

Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2023.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perenti al 31 dicembre 2023, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette RTS interessate ai pagamenti all'UCB presso il Ministero dell'Interno.

Le RTS dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 26 gennaio 2024**, agli UCB presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2023 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali/Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati/Oneri comuni di parte corrente/ Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2023, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». È consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi UCB deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2023

Per consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie derivanti dalle misure adottate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, mediante il prolungamento, nel mese di dicembre 2023, dell'utilizzo delle procedure dei sistemi informativi all'uopo dedicate, non sarà possibile emettere nel medesimo mese ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio 2024.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire **dall'8 gennaio 2024**.

A) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei residuali pagamenti di debito pubblico non ancora dematerializzati (ad esempio buoni e mandati emessi dalla competente Direzione II del Dipartimento del Tesoro) si fa riferimento alla Circolare n. 1523 del 13 maggio 1981 con la quale l'allora Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di *tranches*".

Gli interessi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2024 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2024, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

B) Cedolino Unico

Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie potranno essere comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario fino **al termine ultimo del 15 dicembre 2023**. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2023.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie saranno automaticamente respinti dal Sistema informativo per la gestione delle Spese.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli UCB, ma non ancora registrati, saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il 16 dicembre 2023 il Sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010, si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire la corretta quantificazione al 31 dicembre degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali e l'appostazione dei medesimi stanziamenti con apposito decreto di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2023, in tempo utile per la corretta consuntivazione dell'esercizio medesimo.

PERENZIONE E PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 34-bis della legge 196/2009, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ai commi 2 e 4 disciplina i termini di conservazione dei residui propri, rispettivamente, delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

In particolare, per le spese correnti la disciplina prevede un termine di conservazione pari a due anni successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e per i residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche (categoria "4" delle spese del Bilancio dello Stato) il termine di conservazione è differito a tre anni.

Al termine del periodo di conservazione in bilancio i suddetti residui costituiscono economie di bilancio e il successivo passaggio al Conto del patrimonio, che non sarà, pertanto, più disposto in via automatica, avverrà solo in seguito all'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, da svolgere a cura delle Amministrazioni competenti.

Con riferimento, invece, ai residui propri attinenti a spese in conto capitale i termini di conservazione per i capitoli afferenti a tale tipologia di spesa, a partire dall'esercizio finanziario 2023 e quindi per le somme relative al medesimo esercizio, torneranno ad essere quelli dettati dall'art. 34-bis, comma 4, della legge n. 196/2009 in quanto, per effetto del disposto di cui all'art. 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, non trova più applicazione la disciplina sperimentale di conservazione delle somme dettata dall'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2018, n. 32 e successivamente prorogata dall'art. 15, comma 5, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Rimangono comunque confermate le procedure automatiche per il passaggio al Conto del patrimonio degli impegni riferiti ai residui di conto capitale, al termine del periodo di conservazione in bilancio e che i residui propri di parte corrente e di conto capitale oggetto di perenzione potranno riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

La perenzione non opera, poi, nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalla Tesoreria e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli, gli UCB e le RTS competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione in esito definitivo per poter essere prodotti in contabilità.

Per l'istituto della prescrizione si conferma il termine di prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni.

PATRIMONIO

CONTABILITÀ DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

La contabilizzazione di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali viene effettuata nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione” e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni riportata nell’allegato 1 al citato decreto interministeriale e raccordata con quella fondata sulla suddivisione in “categorie”. Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell’8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009, n. 18 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 18 febbraio 2016.

Si rappresenta, inoltre, che gli articoli 38 bis e 38 ter della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 hanno rispettivamente disposto l’adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di:

- un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) che affianca a fini conoscitivi la contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria;
- un piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è stato adottato con DPR 12 novembre 2018, n. 140 (GU Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018) ed è stato da ultimo aggiornato, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022 - Aggiornamento del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per tali finalità, per quel che attiene le operazioni preliminari alla chiusura delle contabilità 2023, si rammenta la necessità di seguire le istruzioni emanate dalle circolari RGS emesse nel 2021 e nel 2022:

- RGS n. 9/2021 “Nuovo Sistema Int. Primo rilascio in esercizio di funzioni del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: contabilità economico-patrimoniale, contabilità economica analitica per centri di costo, gestione, registrazione e contabilizzazione dei documenti di costo”;
- RGS n. 23/2021 “Classificazione e ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM 13 novembre 2020 per l’esercizio 2021: Istruzioni per i consegnatari in relazione al

previsto rilascio delle funzioni del nuovo sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili”;

- RGS. n. 7/2022 “Nuovo Sistema InIt. Secondo rilascio in esercizio di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato: Gestione fisica e contabile dei beni”.

In particolare, le Amministrazioni, in aggiunta alla classificazione dei beni per voce SEC 95, dovranno adottare la nuova classificazione secondo le voci del citato Piano dei Conti Integrato nonché, ove prevista, l’applicazione delle nuove aliquote di ammortamento aggiornate dal summenzionato DM del 27 dicembre 2022 (art.4).

Per le istruzioni metodologiche, operative e contabili di supporto ai Consegnatari nello svolgimento di tali attività si rinvia alle disposizioni impartite con le suddette circolari RGS n. 20 del 2021, n. 23 del 2021 e n. 7 del 2022.

Per gli utenti dei sistemi InIt, l’applicazione della voce del nuovo piano dei conti integrato e delle nuove aliquote di ammortamento di cui al DM del 27 dicembre 2022 sarà supportata da apposite funzionalità.

In particolare, in InIt sono previsti i seguenti principali step in fase di chiusura delle contabilità dei beni, ovvero:

- “validazione” delle contabilità (a cura dei consegnatari);
- “approvazione” delle contabilità (a cura degli uffici di riscontro);
- calcolo automatico degli ammortamenti (a cura di funzioni centrali).

Di fatto la nuova operatività di InIt prevede che il calcolo degli ammortamenti definitivi venga effettuato centralmente come ultimo evento prima della chiusura dell’esercizio, ovvero dopo che:

- i consegnatari abbiano validato le loro scritture contabili;
- gli uffici di riscontro abbiano approvato tali scritture contabili.

In caso di necessità di rettifiche contabili richieste dagli uffici di riscontro, il consegnatario dovrà riaprire la sua contabilità, effettuare le rettifiche contabili e procedere a una nuova validazione.

Nonostante il calcolo ultimo e definitivo degli ammortamenti sia un’attività gestita centralmente, rimane comunque la necessità per i consegnatari e gli uffici di riscontro di effettuare gli opportuni controlli finalizzati a verificare – rispettivamente prima della validazione e dell’approvazione – la corretta individuazione delle voci del piano dei conti integrato associate ai cespiti (beni mobili/durevoli) di competenza, in quanto le voci del piano dei conti integrato costituiscono il driver per la corretta individuazione dell’aliquota di ammortamento e, di conseguenza, per un corretto calcolo centralizzato degli ammortamenti.

Per i consegnatari che gestiscono i beni direttamente in InIt (cfr. Consegnatari dei cosiddetti “Gruppo A” e “Gruppo B” definiti dalla Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022), non troverà più applicazione la regola prevista dal paragrafo 2.4 della Circolare RGS n. 4/2010 in merito al passaggio nel “registro dei beni durevoli di valore non superiore a euro cinquecento, IVA compresa” (di seguito, per brevità, ‘registro dei beni durevoli’) dei cespiti iscritti in inventario che hanno completato il ciclo di ammortamento (valore contabile pari a zero). Tale modifica consegue alla differente modalità di codificazione dei cespiti gestita dal sistema InIt rispetto ai precedenti sistemi informativi

per la gestione dei beni mobili. In InIt, infatti, i cespiti sono codificati e quindi ricercabili in maniera univoca attraverso una numerazione progressiva, indipendentemente dall'appartenenza o meno al registro dei beni inventariali oppure al registro dei beni durevoli. Inoltre, la necessità di modificare la regola del passaggio dei beni inventariali al registro dei beni durevoli al termine dell'ammortamento deriva anche dall'applicazione del nuovo sistema di rilevazione economico-patrimoniale, facendo sì che il sistema InIt gestisca l'ammortamento in maniera omogenea su tutti i cespiti a prescindere dalla soglia del valore di acquisizione. Per i beni mobili il cui valore risulti completamente ammortizzato, ai fini di una migliore identificazione, verrà riportata in inventario l'annotazione "Bene inventariato completamente ammortizzato".

Per quel che attiene ai consegnatari del gruppo C che sottostanno al regime del registro dei beni durevoli, la nuova disposizione non trova immediata applicazione nella considerazione che i necessari interventi di adeguamento degli applicativi gestionali, in uso presso le amministrazioni, non sarebbero attuabili in tempo utile per la chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2023.

Inoltre, l'eliminazione della suddetta regola non genera alcun impatto sul Conto generale del Patrimonio, in quanto la rendicontazione verso il Conto del Patrimonio contempla soltanto i valori residui (o netti) dei beni inventariali (e non anche le quantità).

Inoltre, si invita ad adottare tutte le opportune iniziative per la conclusione del rinnovo inventariale qualora non fosse stato portato a termine nei precedenti esercizi.

A.1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.) deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili a loro carico) **entro il termine del 15 febbraio 2024¹¹** al competente ufficio riscontrante (UCB o RTS), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

Si specifica che l'adempimento sopra riportato (produzione e trasmissione del prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G.) va prodotto anche dai Consegatari che non utilizzano InIt per la gestione dei beni mobili, ma ricadenti nell'ambito del D.P.R. n. 254/2002 (in tale fattispecie rientrano sia i Consegatari del "Gruppo C" così come definito dalla circolare RGS n. 7/2022 ricadenti sotto l'ambito D.P.R. 254/2002 sia i Consegatari che non hanno avviato la gestione dei beni in InIt in tempo utile per la chiusura dell'esercizio 2023).

Inoltre, si fa presente che i consegnatari che gestiscono direttamente i beni in InIt, ovvero per i consegnatari del cosiddetto "Gruppo A" e "Gruppo B" (così come definiti dalla Circolare RGS n. 7/2022), in continuità con quanto avveniva per gli utenti GECO sulla base della circolare n. 41 del 15 novembre 2002, sono esonerati dall'inviare ai competenti Uffici riscontranti i sopra menzionati modelli 98 C.G. e 130 PGS mentre, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 19, comma 2, hanno comunque l'obbligo di trasmettere la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione, nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o

¹¹ Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si evidenzia, inoltre, che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema InIt, verranno trasferiti automaticamente al SIPATR, nel rispetto dei previsti termini, con la previsione di controlli automatici a garanzia di un corretto trasferimento dei dati tra i due sistemi.

Si rappresenta che, agli effetti della compilazione delle poste del Conto del patrimonio, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino, distintamente per ciascun Ufficio, categoria e relativi codici SEC 95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2023;
- gli aumenti per nuovi acquisti. In tal caso andranno indicati i capitoli/pg di spesa su cui nell'anno 2023 sono stati effettuati i pagamenti in conto competenza ed in conto residui di provenienza da esercizi precedenti;
- gli aumenti per beni ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente articolo utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione (anche a seguito di ammortamento);
- le consistenze finali al 31 dicembre 2023.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, i consegnatari dovranno rilevare i punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. In particolare, per i beni mobili acquistati o venduti, i consegnatari dovranno assumerli nella consistenza del patrimonio o scaricarli utilizzando le causali di movimentazione:

- a) "acquisti in c/competenza", "acquisti in c/residui" "vendite in c/competenza", "vendite in c/residui" nel caso in cui le relative variazioni contabili nella gestione della spesa e dell'entrata siano imputate all'esercizio finanziario 2023;
- b) "sopravvenienze" e "insussistenze" nel caso in cui le movimentazioni patrimoniali si riferiscano ad acquisti o vendite che hanno generato variazioni contabili nella gestione finanziaria di esercizi precedenti all'esercizio finanziario 2023.

Nel rispetto del disposto di cui sopra, s'impone la necessità che gli Uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, per tutte le registrazioni riportate nella resa delle proprie contabilità aventi riflesso sulla concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, mettano a disposizione degli Uffici controllanti anche gli atti amministrativi che ne avvalorino la regolarità.

Quanto alle vendite, ai fini del rendiconto patrimoniale, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con

l'annotazione del capitolo/articolo, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni. Per tale fattispecie si segnala che per i consegnatari che gestiscono i loro beni su InIt, i dati contabili di che trattasi saranno recepiti in automatico nel modello 98 C.G.

Per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di scarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel SIPATR, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata. A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007.

Per i passaggi tra consegnatari utenti del sistema InIt, il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

I consegnatari che alla data del 31 dicembre 2022, così come da disposizioni già impartite con precedenti circolari e da ultimo con circolare n. 38 del 15 novembre 2022, non hanno provveduto alla riclassificazione dei beni collocati nelle cosiddette 'classificazioni residuali' (BAZZZZZZA - BAZZZZZZB- BAZZZZZZC – BAZZZZZZD - BAZZZZZZE e BAZZZZZZF) **dovranno tassativamente provvedere alla loro ricodifica nell'ambito delle pertinenti classificazioni SEC 95, entro il 31 dicembre 2023**. Tale attività si rende necessaria per rendere più significativo, anche ai fini dell'applicazione delle previste quote di ammortamento, il raccordo tra la classificazione SEC 95 e le voci del nuovo Piano dei Conti integrato (PDCI) così come rappresentato nel "File di raccordo voci D.Lgs. 279/97SEC 95 vs voci del nuovo PDCI" allegato alla citata circolare RGS n. 23/2021. Ove la mancata ricodifica dei beni sia riconducibile alla soppressione dell'ufficio del consegnatario che li aveva in carico, sarà cura dell'amministrazione interessata, previa adeguata istruttoria, attivarsi prontamente presso il competente ufficio riscontrante, autorizzando lo stesso all'eliminazione delle suddette classificazioni dalle scritture contabili sulla base degli opportuni elementi giustificativi che verranno forniti dalla medesima amministrazione.

Gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato avranno cura di adottare opportune iniziative per il rispetto, da parte dei consegnatari, del suddetto termine del 15 febbraio 2024¹² al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel SIPATR entro e **non oltre il termine del 29 marzo 2024**.

Trascorsa tale data lo stesso SIPATR considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

¹² Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire in caso di ritardata o mancata resa della contabilità, si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

Infine, si sollecitano le Ragionerie territoriali e gli Uffici Centrali del Bilancio ad operare una puntuale verifica ed aggiornamento dell'Anagrafe degli uffici consegnatari presente sull'applicativo SIPATR, con particolare attenzione alla cancellazione degli Uffici consegnatari con contabilità azzerate e che hanno cessato la loro attività nel 2022.

A.2) Ulteriori disposizioni per le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002

Le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici Centrali di Bilancio per la formazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. **Sarà cura degli UCB interessati assumere ogni opportuna iniziativa affinché la presentazione dei sopramenzionati prospetti da parte delle Amministrazioni e degli Organismi in parola sia effettuata tempestivamente e comunque in tempo utile per consentire che venga agevolmente rispettato il termine del 29 marzo 2024 per l'immissione in SIPATR delle relative contabilità.**

Tuttavia, nelle more del superamento di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni, in relazione ai flussi di raccolta e di consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltra ai corrispondenti Uffici centrali del Bilancio, gli Uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in argomento, come per i trascorsi esercizi, possono continuare a trasmettere il prospetto riassuntivo delle variazioni in questione alle RTS competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2023, in base alla circolare 22 maggio 2012 n.18.

Si specifica che per i Consegnatari che non ricadono nel D.P.R. n. 254/2002 valgono – per quanto applicabili - le medesime indicazioni riportate nella sezione precedente "A.1) Contabilità modelli 98 C.G.

A.3) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al **15 febbraio 2024**. Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non

confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali

B.1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche statali".

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura e del Ministero dell'università e ricerca sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni e che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare, gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni scaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni scaricati

con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme all'originale dell'autorizzazione al scarico.

È da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro il 10 gennaio 2024**, una volta riconosciute la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti UCB **entro il 21 febbraio 2024** per consentire la successiva acquisizione al SIPATR **non oltre il 29 marzo 2024**.

B.2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma del medesimo art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente UCB Ufficio Centrale di Bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2023. Qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili

C.1) Contabilità dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché appartenenti al demanio storico artistico gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda le contabilità dei beni immobili patrimoniali e del demanio storico artistico, gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio, si richiamano le disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS - di concerto con l'Agenzia del Demanio, n. 124834 del 29 dicembre 2011.

Si ricorda che nell'ambito del piano di sviluppo del citato programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, sono state implementate alcune innovazioni al flusso dei dati inviati dall'Agenzia del Demanio e alcune nuove funzionalità operative sul sistema informativo IBIS (Inventario Beni Immobili dello Stato). In particolare, mediante il nuovo provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della RGS, adottato di concerto con l'Agenzia del Demanio, del 10 novembre 2021, che aggiorna il citato provvedimento n. 124834 del 29 dicembre 2011:

- è stato aggiornato il "file guida" con l'integrazione del campo informativo relativo alla voce patrimoniale di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al citato D.M. del 13 novembre 2020 e successivamente con D.M. del 27 dicembre 2022;
- è stato introdotto un nuovo file sussidiario contenente l'identificazione degli eventi contabili (causali) che caratterizzano le variazioni di valore dei Beni Immobili (es.: Rivalutazione, Svalutazione, Rettifiche Contabili, Acquisto, Nuova Realizzazione,

Esproprio, Vendita, ...);

- è stato aggiornato il sistema IBIS al fine di includere tutte le funzionalità operative necessarie per validare gli eventi contabili relativi ai Beni Immobili trasmessi dall’Agenzia del Demanio e consentire la trasmissione in automatico dei valori delle variazioni, con il relativo corredo informativo, sia all’applicativo SIPATR sia al sistema Inlt. Per maggiori dettagli, si rinvia alla Guida alle nuove funzionalità consultabile dalla home page del sistema IBIS.

Per l’espletamento dei riscontri di competenza delle RTS si rinvia alle apposite istruzioni diramate con la circolare RGS del 28 maggio 2012, n. 20. In merito a tale attività, si segnala che le voci di V livello del nuovo Piano dei Conti Integrato, presenti nel citato file guida sono state considerate “dati non essenziali” e, pertanto, se pur obbligatorie, non precludono la validazione delle variazioni qualora le stesse dovessero risultare non congruenti.

Si elencano, di seguito, gli adempimenti amministrativo-contabili previsti per le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio nonché gli adempimenti per i competenti uffici riscontranti della RGS nell’ambito delle operazioni di chiusura dell’esercizio.

Adempimenti dell’Agenzia del Demanio

- **Entro il termine ultimo del 20 gennaio 2024**¹³, le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio, effettuano, oltre all’invio telematico dei dati concernenti le variazioni dei beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2023), anche l’invio del flusso dei dati sussidiari contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con i “file guida” e concernenti tutti gli altri beni immobili vigenti alla predetta data di riferimento, al fine di consentire il completo allineamento delle basi informative dell’Agenzia del Demanio e quella della Ragioneria Generale dello Stato;
- **entro il 15 febbraio 2024**¹⁴, le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio trasmettono, tramite posta elettronica, alle RTS competenti, il riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con le medesime RTS dopo il flusso di fine anno, nonché i rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l’anno 2023, completi di un quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (Mod.16). Ove ritenuto opportuno, le medesime Direzioni Regionali potranno corredare detti rendiconti di una nota esplicativa delle variazioni intervenute.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle RTS nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio, avuta notizia dai competenti agenti della riscossione dell’avvenuto introito, devono darne comunicazione alle RTS interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate siano riscosse dagli agenti della riscossione

¹³ Si ricorda, per memoria, che la data è stabilita dall’Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011.

¹⁴ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall’Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 15 febbraio.

senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

Adempimenti delle RTS e dell'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze

- **Entro il 31 gennaio 2024¹⁵** le RTS, con i flussi periodici di dati, gestiti tramite il sopramenzionato applicativo IBIS, definiscono e comunicano gli esiti dei riscontri eseguiti su tutte le variazioni ricevute da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio e provvedono ad acquisire le causali di movimentazione patrimoniale correlate alle singole variazioni contabili dell'esercizio finanziario 2023.
- **Entro il 29 marzo 2024** le RTS, tramite l'applicativo SIPATR, al fine di rendere coerenti le informazioni presenti sulla contabilità patrimoniale con quelle che si rilevano nei documenti a corredo delle variazioni contabili effettuate dall'Agenzia del Demanio, provvedono ad un'ulteriore verifica delle varie causali imputate nella rilevazione 2023 e procedono all'eventuale rettifica.
- **Entro la data del 29 marzo 2024**, le RTS comunicano la fine delle proprie attività, mediante la funzione SIPATR denominata "*Comunicazione di fine attività*". L'operazione di chiusura inibisce la successiva possibilità di modifica dei dati e, contestualmente, invia un messaggio automatico di posta elettronica all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
- L'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze, **entro l'8 aprile 2024**, termina i necessari riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili. Nel corso di tale attività, qualora si dovesse manifestare la necessità di effettuare ulteriori modifiche alle informazioni patrimoniali, al fine di una più corretta rappresentazione delle stesse, l'UCB, mediante l'apposita funzione del SIPATR, riapre l'attività della RTS interessata per le opportune correzioni (la riapertura sarà comunicata alla RTS mediante un messaggio automatico di posta elettronica). Terminate le rettifiche richieste, la RTS dovrà eseguire nuovamente l'operazione di "*Comunicazione di fine attività*". Ad ogni buon conto, si segnala che l'UCB ha la possibilità di monitorare ed eventualmente segnalare alle RTS la corretta imputazione delle causali di movimentazione anche in fase di gestione, a seguito dell'attività di validazione, che le RTS effettuano sui dati ricevuti con i flussi periodici del sistema IBIS e contestuale rilevazione sulle scritture patrimoniali.
- I Direttori delle RTS, **tra l'8 e il 12 aprile 2024**, renderanno disponibile all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "*Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria*" attraverso la funzione presente sul SIPATR "*Firma ed invia il Prospetto definitivo situazione variazioni contabili*". A tal fine, si ricorda che la suddetta funzione:
 - a) genera il prospetto ufficiale;
 - b) consente l'apposizione della firma digitale del Direttore¹⁶;

¹⁵ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 31 gennaio.

¹⁶ Si ricorda che si tratta di firma digitale remota. Si invitano i Direttori che non sono ancora in possesso di tale firma a farne richiesta al competente Ispettorato.

- c) archivia il prospetto ufficiale in un'area del SIPATR appositamente predisposta e disponibile per la consultazione;
- d) invia all'UCB un messaggio di posta elettronica certificata con cui si attesta che *Verificata la regolarità delle variazioni contabili effettuate, si rende disponibile la versione definitiva e firmata digitalmente del prospetto riepilogativo "Situazione delle variazioni contabili per provincia/categoria"*.
- **Entro la data del 16 aprile 2024** le RTS continueranno ad inviare all'UCB-MEF (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rgs.ucb.mef.uff2@mef.gov.it):
 - ✓ ogni elemento e dato necessario per giustificare la movimentazione della partita patrimoniale dei crediti denominata "Crediti per prezzo di beni venduti";
 - ✓ le eventuali note esplicative necessarie alle verifiche di competenza dell'UCB, ai fini della definitiva elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.

C.2) Capitalizzazione degli oneri derivanti da lavori relativi a nuove costruzioni e da lavori di manutenzione straordinaria di immobili preesistenti effettuati dall'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti e dall'Amministrazione della Difesa.

Entro il 29 marzo 2024, le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.

Si rammenta che i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, basati su principi di carattere economico, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 aprile 2002 ("Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione").

È da precisare, in particolare, la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle del Ministero della difesa o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

C.3) Altri beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, **entro il 15 febbraio 2024**, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

1° dicembre 2023	Termine ultimo per le Amministrazioni centrali per ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri uffici periferici ai sensi del disposto di cui all'art. 34-quater della legge n. 196/2009
7 dicembre 2023	Termine ultimo per la richiesta di prelevamento dai conti di Tesoreria Centrale finalizzati all'emissione di quietanze di fondo somministrato per la sistemazione di pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome.
15 dicembre 2023	Termine entro il quale le Amministrazioni devono inviare alla Banca d'Italia il mod. OC831 qualora dispongano pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA.
	Termine entro il quale le Amministrazioni potranno firmare digitalmente gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per l'invio entro la stessa data alla Tesoreria
	Termine ultimo per gli uffici periferici, che hanno ricevuto assegnazione fondi ai sensi dell'art. 34-quater della legge n. 196/2009, per l'assunzione degli impegni e dell'ordinazione della spesa
	Termine ultimo per gli uffici periferici, che hanno ricevuto assegnazione fondi ai sensi dell'art. 34-quater della legge n. 196/2009, per l'emissione di ordini di accreditamento a favore dei FD.
	Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S.
	Termine ultimo per le Amministrazioni centrali e periferiche per far pervenire ai competenti UCB e alle RTS gli ordini di accreditamento in contabilità speciale
	Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti UCB e alle RTS
16 dicembre 2023	Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di pagare ai competenti UCB e alle RTS
	Termine entro il quale il sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui piani di riparto che non risultano autorizzate alla stessa data.
18 dicembre 2023	Termine ultimo per le Amministrazioni centrali e periferiche per far pervenire agli UCB e RTS competenti gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2023

22 dicembre 2023	Termine entro il quale gli UCB e le RTS potranno inoltrare alla Tesoreria gli ordini di accreditamento in contabilità speciale.
	Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di pagare ai competenti UCB e alle RTS derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti.
27 dicembre 2023	Termine ultimo per gli UCB e le RTS per validare i mandati informatici.
	Data entro la quale saranno acquisiti dalla Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none"> - i mandati informatici; - gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria; - ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali; - gli ordinativi telematici di prelievamento fondi tratti sui conti correnti di TC (OPF); - gli Speciali Ordini di Pagamento informatico (SOP); - i modelli OC718 per l'apertura e l'integrazione dei crediti documentari.
	Termine ultimo per la firma digitale da parte delle amministrazioni: <ul style="list-style-type: none"> - sugli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria; - sugli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali; - sugli ordinativi telematici di prelievamento fondi tratti sui conti correnti di TC (OPF).
	Data entro la quale le RTS dei capoluoghi di Regione provvedono al rinnovo dei pagamenti a favore del creditore degli ordini di svincolo dei depositi provvisori affluiti sulla C.S. 5652.
	Data entro la quale gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli speciali ordini di pagamento informatico (SOP).
29 dicembre 2023	Data entro la quale i funzionari delegati devono curare la riscossione effettiva dei buoni di prelievamento informatici esitati, emessi sugli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.
8 gennaio 2024	Data di inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo per la gestione delle spese degli ordini di pagare in conto dell'esercizio 2024, da parte degli UCB e delle RTS competenti.
	Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia degli ordini di accreditamento emessi dalle amministrazioni in conto dell'esercizio 2024.
10 gennaio 2024	Data entro cui vengono inviati agli UCB presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (SIE) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato.

	Termine ultimo per l'invio ai competenti uffici del Ministero della cultura e del Ministero dell'Università e Ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici.
12 gennaio 2024	Termine entro il quale le RTS trasmettono alla Sezione Regionale della Corte dei conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, e all'ufficio di controllo della Corte dei conti, per i capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, gli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
20 gennaio 2024	Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2023), da parte dell'Agenzia del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.
25 gennaio 2024	Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli UCB nonché alle RTS competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.
26 gennaio 2024	Termine per l'inoltro, da parte delle RTS agli UCB di copia dei modelli 63 C.G. relativi alle quote perente di spese fisse non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.
31 gennaio 2024	Invio/validazione da parte dei funzionari delegati del programma di spesa in conto residui.
	<p>Termine entro il quale le RTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definiscono e comunicano alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite, effettuate dalle medesime Direzioni Regionali; - acquisiscono tutte le causali di movimentazione patrimoniale correlate alle singole variazioni contabili; <p>Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli UCB e alle RTS competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2023, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare.</p>
9 febbraio 2024	Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli UCB e alle RTS competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali modelli 62 C.G. inviate nel mese di gennaio.
	Termine per l'inoltro da parte della Tesoreria ai funzionari delegati, per l'annullamento, degli ordinativi e buoni cartacei restituiti dagli uffici postali, emessi antecedentemente all'esercizio 2016, e perenti in quanto non pagati in tempo utile.
15 febbraio 2024	Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli UCB e alle RTS competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa.

	<p>Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni Centrali, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.</p> <p>Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti UCB per gli uffici centrali, ed alle RTS per gli uffici periferici.</p> <p>Termine ultimo per la trasmissione da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio alle correlate RTS: del riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con gli uffici riscontranti, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2023; del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso corredato dal quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (mod. 16).</p>
21 febbraio 2024	<p>Termine per l'invio agli UCB presso i Ministeri della Cultura e dell'Università e Ricerca dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).</p>
29 marzo 2024	<p>Termine entro il quale le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.</p> <p>Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato comunicano la conclusione delle operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali attraverso l'apposita funzione dell'applicativo SIPATR denominata "Comunicazione di fine attività".</p> <p>Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato, tramite il sistema SIPATR, completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali relative ai beni immobili, previa la verifica delle causali di movimentazione e l'eventuale loro rettifica.</p> <p>Termine ultimo per l'approvazione da parte degli Uffici riscontranti delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati al sistema Conto del Patrimonio (SIPATR).</p> <p>Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni di annullamento per rettifica o reimpiego delle quietanze di versamento, tramite SIE.</p> <p>Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati.</p> <p>Termine ultimo entro il quale gli UCB inseriscono nel sistema Conto del Patrimonio (SIPATR) i prospetti delle variazioni della consistenza dei beni mobili ricevuti dalle Amministrazioni e Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento DPR n. 254/2002.</p>

	Termine ultimo entro il quale le RTS, tramite l'applicativo SIPATR, provvedono alla verifica delle causali imputate alle variazioni contabili dei beni immobili e procedono all'eventuale rettifica.
5 aprile 2024	Termine ultimo per la Tesoreria di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli UCB e dalle RTS.
8 aprile 2024	Termine ultimo entro il quale l'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze termina i riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili.
12 aprile 2024	Termine entro il quale i Direttori delle RTS rendono disponibile all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria.
15 aprile 2024	Termine ultimo per la trasmissione, da parte della Tesoreria all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti e/o alle sezioni regionali di controllo della Corte, di una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
16 aprile 2024	Termine ultimo entro il quale le RTS inviano all'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze: gli elementi necessari per giustificare le movimentazioni della partita patrimoniale "Crediti per prezzo di beni venduti"; le eventuali note esplicative necessarie alla elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero della cultura)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 34 C. G. (a cura della Tesoreria)

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle RTS)

Elenco delle rate di spese fisse perentorie o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'università e della ricerca)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio).

Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto.

Situazione variazioni contabili per provincia/categoria (a cura delle RTS).

Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dell'esercizio.

Mod. 94 C. G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).

Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

ABBREVIAZIONI

D.A.G.	- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
D.A.R.	- Decreto accertamento residui passivi
D.M.	- Decreto Ministeriale
D.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
GE.CO.	- Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili
IBIS	- Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -
I.G.B.	- Ispettorato Generale del Bilancio
I.G.F.	- Ispettorato Generale di Finanza
I.G.I.T.	- Ispettorato Generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica
I.Ge.P.A.	- Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
InIt	- Nuovo sistema informatico gestionale di contabilità pubblica
IST	- Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
PIGRECO	- Processo Integrato Gestione Regolamento Consegnetari
P.O.S.	- Punti Ordinanti della Spesa
R.D.	- Regio Decreto

R.E.M.S.	- Real Estate Management System (Sistema informativo dell'Agazia del Demanio)
RGS	- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
RTS	- Ragioneria Territoriale dello Stato
S.E.C. 95	- Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A.	- Single Euro Payments Area
SIE	- Sistema Informativo Entrate
SICOGE	- Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
SIGMA – DAP	- Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.
SIPATR	- Sistema informativo del Conto del Patrimonio
UCB	- Ufficio Centrale del Bilancio

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC95"

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					Descrizione
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv. 5	
1 Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA	
4 Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv. 5	Descrizione
agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 Altri beni non classificabili	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI